



COPIA

Verbale di deliberazione N. 16 della Commissione amministratrice

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-BIS LETTERA E-BIS) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M. VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA MACROAGGREGATI DELLO STESSO PROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA STESSA MISSIONE.

L'anno **2022**, addì **17** del mese di **maggio** alle ore **17:00**, nella sede dell'**Azienda forestale Trento – Sopramonte a Trento in via del Maso Smalz n. 3**, a seguito di regolare avviso recapitato a termine di legge, si è riunita la Commissione amministratrice con l'intervento dei signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	Risatti Stefano	Presidente	Presente
2	Nardelli Sandro	Vice Presidente	Presente
3	Broll Ivan	Consigliere	Presente
4	Buratti Alessia	Consigliere	Presente
5	Degasperi Fausto	Consigliere	Presente
6	Nardelli Olivio	Consigliere	Presente
7	Visconti Paolo	Consigliere	Presente

Assiste il Direttore dell'Azienda dott. Maurizio Fraizingher con funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione amministratrice a deliberare sull'oggetto suindicato.

La Commissione amministratrice

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la L.P. 09/12/2015 n. 18, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 03/08/2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

premesso che la medesima L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. che si applicano agli Enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della L.P. richiamata al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel D.Lgs 267/2000 e s.m. non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che le dotazioni degli interventi di spesa corrente sui capitoli 1132/1, 1132/2, 1132/4 e 1130/10 si sono rivelati insufficienti a causa del rincaro dei contratti sottostanti e di una rottura imprevedibile dell'hardware di gestione del personale;

attesa la necessità di procedere alla copertura di dette maggiori spese, in termini di competenza e di cassa, ricorrendo all'utilizzo del capitolo 1132/1 "Assistenza applicativi informatici in dotazione" come di seguito indicato:

MISSIONE 1	"Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
PROGRAMMA 8	"Statistica e sistemi informativi2"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 3	"Acquisto di beni e servizi"	
- Cap. 1132/1	"Assistenza applicativi informatici in dotazione"	-1.050,00
MISSIONE 1	"Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
PROGRAMMA 8	"Statistica e sistemi informativi2"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 3	"Acquisto di beni e servizi"	
- Cap. 1132/2	"Licenze applicativi posta elettronica"	+ 600,00
- Cap. 1132/4	"Manutenzione hardware in dotazione"	+ 250,00
- Cap. 1130/10	"Sistemi informativi"	+ 200,00
TOTALE		+1.050,00

preso atto che l'art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. prevede che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

omissis [...]

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;

atteso che è necessario effettuare un variazione compensativa tra macroaggregati dello

stesso programma all'interno della stessa missione in considerazione del rinnovo del contratto di locazione del magazzino che doveva essere dismesso entro il 31.12.2022, ma che a causa del protrarsi dei lavori per il nuovo magazzino di cui non si è ancora stabilito il termine finale viene prorogata per l'ulteriore termine stabilito dal contratto stesso;

dato atto che sul bilancio di previsione 2023 e 2024 non vi sono stanziamenti a tal proposito;

ritenuto necessario prevedere anche su dette annualità la spesa inerente il contratto di locazione;

considerato adeguato lo stanziamento di euro 46.000,00 sul capitolo 1001 del PEG 2022-2024 in riferimento alle annualità 2023 e 2024;

ritenuto altresì necessario provvedere alla copertura delle maggiori spese dovute al rincaro contrattuale delle Licenze applicativi posta elettronica di cui al capitolo 1032/2 del PEG 2022-2024 in riferimento alle annualità 2023 e 2024;

si procede alla seguente variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione per gli esercizi 2023 e 2024:

MISSIONE 9	"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"	
PROGRAMMA 5	"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 1	"Redditi dal lavoro dipendente"	
Cap. 1116/1	"Stipendi personale a tempo indeterminato"	- 46.000,00
MISSIONE 9	"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"	
PROGRAMMA 5	"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 3	"Acquisto di beni e servizi"	
Cap. 1001	"Canone locazione magazzino"	+ 46.000,00

si procede alla seguente variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione per gli esercizi 2023 e 2024:

MISSIONE 1	"Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
PROGRAMMA 8	"Statistica e sistemi informativi2"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 3	"Acquisto di beni e servizi"	
Cap. 1133/1	"Noleggio multifunzione"	-600,00
MISSIONE 1	"Servizi istituzionali, generali e di gestione"	
PROGRAMMA 8	"Statistica e sistemi informativi2"	
TITOLO 1	"Spese Correnti"	
MACROAGGREGATO 3	"Acquisto di beni e servizi"	
Cap. 1132/2	"Licenze applicativi posta elettronica"	600,00

ravvisata la necessità di apportare al bilancio di previsione esercizio finanziario 2022-2023-2024 le variazioni in aumento e in diminuzione dei corrispondenti capitoli con le modalità evidenziate nel prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale (allegato A);

atteso che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, nello specifico la lettera e-bis) dell'art. 175 comma 5 bis del D.Lgs. 267/2000, e sono di competenza dell'Organo esecutivo;

dato atto che la presente proposta di modifiche non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., non è necessario acquisire il parere dell'Organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

considerato che, in esecuzione della L.P. 18/2015, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- gli indirizzi e gli obiettivi ai quali deve essere conformata la conduzione dei beni silvo-pastorali affidati in gestione dal Comune di Trento e dall'A.S.U.C. di Sopramonte, definiti con deliberazione n. 10 di data 13/11/2002 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte;
- il testo coordinato dello statuto dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, con le modifiche apportate dalle deliberazioni del Consiglio del Comune di Trento n. 158 di data 09/12/2003 e del Comitato A.S.U.C. di Sopramonte n. 16 di data 15/12/2003;
- il regolamento di contabilità dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, approvato con deliberazione della Commissione amministratrice n. 10 di data 24/02/2005 e s. m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- viste inoltre:
- la deliberazione n. 20 di data 28.12.2021 dell'Assemblea dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte, relativa all'approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2022-2023-2024;
- la deliberazione n. 54 di data 30.12.2021 adottata dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2023-2024;

considerato che, in relazione alla necessità di provvedere con la massima sollecitudine ad impegnare i fondi stanziati sui capitoli oggetto di variazione, ricorrano i presupposti per dichiarare

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

visti i favorevoli pareri tecnico-amministrativo e di regolarità contabile, espressi rispettivamente da parte del dott. Maurizio Fraizingher, Direttore dell'Azienda forestale, e da parte del dott. Maurizio Vanini, funzionario amministrativo/contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

d e l i b e r a

1. di approvare le variazioni al Piano esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 come evidenziate nell'allegato (Allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che il prelievo di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, per le ragioni esposte in premesse, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Commissione amministratrice, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, quinto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO ANZIANO
F.to Fausto Degasperi

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Risatti

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, quarto comma del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int. ed è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Art. 183, primo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente Verbale viene pubblicata il giorno 20/05/2022 all'Albo dell'Azienda, ove rimarrà esposta per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Maurizio Fraizingher

Allegati:

variazioni al bilancio 2022-2023-2024.pdf

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 183, terzo comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. ed int.

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo aziendale, senza riportare entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Trento lì,
